



**PCRI - assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali, alle società di persone e alle società di capitali inadempienti**

**IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

**VISTO**

- il Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese e società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese, approvato con deliberazione n. 5 del 12.7.2022 dal Consiglio della Camera di Commercio di Padova;
- il provvedimento del Conservatore n. 354 del 21 luglio 2022 - pubblicato all'albo camerale dal 3 agosto al 25 settembre - con il quale il Conservatore ha diffidato le imprese individuali di cui all'elenco ad esso allegato, a comunicare il proprio domicilio digitale all'ufficio del registro delle imprese di Padova entro il 25 settembre 2022, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge 221/2012 - così come modificato dall'art. 37 d.l. n. 76/2020 (conv. l. n. 120/2020);
- il provvedimento del Conservatore n. 353 del 21 luglio 2022 - pubblicato all'albo camerale dal 3 agosto al 25 settembre - con il quale il Conservatore ha richiesto alle società di cui all'elenco ad esso allegato di comunicare il proprio domicilio digitale entro il 25 settembre 2022, ai sensi dell'art. 16 comma 6 bis del d.l. n. 185/2008 (conv. l. n. 2/2009) così come modificato dall'art. 37 d.l. n. 76/2020 (conv. l. n. 120/2020);
- l'art. 5 comma 2 della legge 221/2012 sopra ricordato che dispone che alle imprese individuali inadempienti debba essere applicata la sanzione di cui all'art. 2194 c.c. in misura triplicata e che, contestualmente all'irrogazione della sanzione, sia assegnato d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 29 dicembre 1993 n. 580;
- l'art. 16 comma 6 bis del d.l. n. 185/2008 (conv. l. n. 2/2009) che dispone che alla società che non comunicano il proprio domicilio digitale debba essere applicata la sanzione di cui all'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata e che, contestualmente all'irrogazione della sanzione, sia assegnato d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 29 dicembre 1993 n.580;
- l'art. 3 lett. g) del Regolamento camerale sopra citato;

**RICHIAMATO**

- l'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 che dispone: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";



- la legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione online sul sito istituzionale, e preso atto che l'Albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;
- i principi espressi nel provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese n. 428 del 13.10.2021, già trasmesso al Tribunale di Padova, Giudice del Registro, con nota prot. n. 61247 del 18.10.2021 e condiviso dal Giudice del Registro con nulla osta del 25.11.2021, che dispone che la comunicazione di avvio dei procedimenti di cancellazione delle società di persone e di capitali riguardanti un elevato numero di soggetti possa essere notificata con modalità semplificate – sulla base dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 – mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio, nella sezione dedicata all'Albo online (di cui all'art. 32 comma primo, della Legge 18 giugno 2009, n 69) per almeno trenta giorni o termine superiore previsto dalla normativa di riferimento qualora si tratti di imprese prive di 3 domicilio digitale o con domicilio digitale cancellato, revocato, invalido o inattivo;

#### **CONSIDERATO CHE**

- è scaduto il termine del 25 settembre 2022 sopra ricordato, ed è necessario pertanto procedere all'assegnazione del domicilio digitale alle imprese/società inadempienti;

#### **RITENUTO**

- che il presente provvedimento possa essere portato a conoscenza dei destinatari, come previsto dal Regolamento camerale sopra ricordato, mediante pubblicazione per 15 giorni consecutivi sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Padova, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese;

#### **DETERMINA**

1. di assegnare d'ufficio il domicilio digitale alle imprese individuali di cui all'elenco allegato al provvedimento n. 354 del 03.08.2022 che non abbiano medio tempore comunicato il proprio domicilio digitale;
2. di assegnare d'ufficio il domicilio digitale alle società di cui all'elenco allegato al provvedimento n. 353 del 03.08.2022 che non abbiano medio tempore comunicato il proprio domicilio digitale;
3. di iscrivere d'ufficio nel registro delle imprese i domicili digitali assegnati alle imprese/società di cui ai punti 1) e 2), in conformità a quanto illustrato nelle premesse;
4. che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Padova - nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese - e che rimanga pubblicato sino al 2 novembre 2022, data in cui lo stesso si riterrà comunicato alle imprese/società destinatarie. Da tale data decorre pertanto l'ulteriore termine di 15 giorni per presentare eventuale ricorso ai sensi dell'art. 40 del D.L. 76/2020.



Le operazioni tecniche di cui ai punti 1), 2) e 3) sono svolte contestualmente all'emissione dei corrispondenti verbali di accertamento sanzionatori, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge richiamate nelle premesse.

Il Conservatore  
e dirigente Registro Imprese  
Andrea Malagugini  
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005,  
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)

Il presente provvedimento è impugnabile, ai sensi dell'art. 40 del D.L. 76/2020, mediante ricorso da presentare al Giudice del Registro delle imprese entro il termine indicato al punto 4 del dispositivo.

*Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste [dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005](#)). Il documento è sottoscritto con firma digitale, verificabile con i software elencati sul sito dell'[Agenzia per l'Italia digitale](#). In caso di stampa cartacea di documento firmato digitalmente, l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. [4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179](#)*